



COMUNE DI BISACQUINO

(PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO)



UFFICIO TECNICO – SERVIZIO MANUTENZIONE

Via Stazione 90032 Bisacchino (PA) Tel. 091/8309131 – fax 091/8309136 –

www.comune.bisacchino.pa.it utc@pec.comune.bisacchino.pa.it

CAPITOLATO D'ONERI PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE URBANE



ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiali edili necessari alla manutenzione delle strade urbane.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di consegna della fornitura. Alla scadenza esso si intende risolto di diritto senza possibilità di rinnovo.

ART. 3 - COSTO DELLA FORNITURA E CARATTERISTICHE

L'importo della fornitura è di € 153.230,30 escluso iva per tutto il periodo della fornitura.

COMPUTO RELATIVO fornitura di materiale per la manutenzione delle strade urbane				
DESCRIZIONE DEI LAVORI	QUANTITA' PRESUNTA		PREZZO UNITARIO OFFERTO EURO	IMPORTO EURO
Fornitura di conglomerato cementizio a resistenza , certificato dall'impianto di produzione - Per opere in fondazione per lavori stradali; C 25/30. (la presente fornitura sarà soggetta a prelievo di cubetti di campionatura in sede di messa in opera)	mc	1392,74	€ 95,00	132.310,30
Fornitura e collocazione di fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento.	mc	200,00	€ 23,00	4.600,00
Fornitura di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata maglio 20*20 filo 5	kg.	8000	€ 2,04	16.320,00
Importo soggetto a ribasso d'asta Euro				153.230,30

Le singole quantità di cui sopra sono puramente indicative e potranno subire variazioni sia in aumento che in diminuzione fino al 30%. Gli stessi saranno contabilizzati a seguito di misurazione della fornitura eseguita sotto la direzione di questo UTC. La fornitura del suddetto materiale riguarderà l'intero territorio comunale.

ART. 4 – CONDIZIONI GENERALI. REQUISITI RICHIESTI ALLE DITTE PARTECIPANTI ALLA GARA D'APPALTO.

Ai sensi dell'art. 83 e 86 del D.lgs 50/216, la ditta, per essere idonea, dovrà essere iscritta alla C.C.I.A.A. ed aver eseguito forniture analoghe pari o superiore all'importo soggetto a R.A., nell'arco degli ultimi tre anni.

ART. 5 - TIPO DI FORNITURA E MODALITA'

Tutte le forniture per la manutenzione saranno eseguite dalla ditta a seguito di emissione di richiesta d'ordine (anche verbale) da parte dell'Ufficio Tecnico - Servizio di Manutenzione, entro tre giorni lavorativi.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre allegare le schede tecniche dei materiali forniti e/o bolle di consegna.

Qualora dal controllo effettuato sia a vista e successivamente durante l'utilizzo sulle singole forniture risultasse la non corrispondenza con quanto richiesto, l'amministrazione provvederà a chiederne la sostituzione o procedere al rifiuto della merce stessa, regolandosi, in quest'ultimo caso, come per la mancata consegna.

La sostituzione del materiale contestato dovrà avvenire entro 3 giorni dalla data di ricevimento della contestazione scritta, a cura e spese dell'aggiudicatario.

In relazione ai controlli tecnici sui prodotti la ditta aggiudicataria è obbligata a prestarsi, se richiesto, in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle dei campioni della fornitura eseguita, da prelevarsi alla consegna, sottostando a tutte le spese di prelievo ed invio dei campioni ad Istituto sperimentale debitamente riconosciuto.

La ditta sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi.

ART. 6 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, la ditta avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni portate dalle leggi e dai Regolamenti in vigore o che possano essere emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali.

ART. 7 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

La ditta dovrà emettere alla fine di ogni mese fattura riepilogativa delle forniture eseguite durante il corso di tale periodo, a condizione che la merce sia stata consegnata nei termini in conformità a quanto previsto nel presente capitolato, indicando il prezzo pieno e quello scontato. La decorrenza dei termini di pagamento che di norma avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di accertamento di regolarità della fornitura, sarà interrotta nei casi in cui si

verifichino contestazioni che saranno comunicate per iscritto dall'Ufficio Tecnico. Potranno altresì esserci degli slittamenti nei tempi di pagamento nel caso in cui il DURC, richiesto dall'Ufficio Tecnico LL.PP. tardi ad essere emesso o non risulti regolare. La fattura dovrà riportare il numero degli ordini, il numero del relativo documento di trasporto, il riferimento della banca, il codice identificativo della gara (CIG) a cui si riferisce. La ditta aggiudicataria al momento della comunicazione di affidamento della fornitura dovrà altresì fornire dichiarazione numero IBAN nel rispetto dell'art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i.

ART. 8 - REVISIONE PREZZI

I prezzi pattuiti in fase di offerta sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

ART. 9 – SPESE

Le spese imposte e tasse inerenti e conseguenti l'organizzazione della fornitura sono a carico dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. Sono altresì a suo carico le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto, di registrazione del medesimo, bollo, diritti di segreteria, ecc.

ART. 10 – VIGILANZA E CONTROLLO DELLA FORNITURA

La vigilanza ed il controllo sulla fornitura competono all'Ufficio Tecnico – Servizio manutenzione il quale adotterà un sistema di controllo ed identificazione dei materiali ordinati. L'inosservanza degli obblighi contrattuali è accertata dagli Uffici Comunali mediante apposita raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inviata all'appaltatore a cura del Dirigente del Settore LLPP. L'Appaltatore potrà produrre le sue deduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata; trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta la mancanza e saranno applicate le penalità previste dall'art. 11 del presente Capitolato. In ogni caso, previo esame delle deduzioni dell'appaltatore, deciderà, insindacabilmente, la Direzione Lavori sull'applicazione delle penalità e sul loro ammontare.

ART. 11 – PENALITÀ

Qualora la ditta aggiudicatrice non consegni la fornitura, o parte della stessa, entro il termine indicato nell'articolo 5 del presente capitolato o nel caso in cui la fornitura non corrisponda a quanto richiesto e non si provvederà alla sostituzione della merce, il committente avrà diritto a una penalità di mora pari al 10% del prezzo delle forniture ordinate, per ogni giorno di ritardo,

fino a un importo massimo del 10% dell'importo contrattuale, dopo cui il Comune potrà avvalersi dell'istituto della rescissione contrattuale e l'incameramento della cauzione definitiva. La penale potrà essere applicata solo dopo avere constatato l'addebito alla ditta, mediante comunicazione scritta ed inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ed esaminate le eventuali contro-deduzioni della stessa che dovrà far pervenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'addebito. Nel caso che il ritardo, o la somma dei ritardi, nella consegna superi i 20 giorni, fermo rimanendo il diritto a trattenere la penale, il contratto potrà essere risolto di diritto, su richiesta dell'Amministrazione con ogni conseguenza di legge, compreso il diritto di ottenere il risarcimento dei danni. La merce contestata rimarrà a disposizione del fornitore che dovrà, a suo rischio e spese, provvedere senza indugio al ritiro. Il fornitore non potrà pertanto pretendere alcun compenso o risarcimento per eventuale deterioramento causato dal ritardo del ritiro.

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto riportato nel precedente articolo, nel caso di ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi alla fornitura, l'Amministrazione Comunale potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto in qualsiasi momento. La risoluzione potrà essere chiesta solo dopo avere constatato l'addebito alla ditta, mediante comunicazione scritta ed inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ed esaminate le eventuali contro-deduzioni della stessa che dovrà far pervenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'addebito.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, é richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione definitiva prevista con le modalità di cui all'art. 93 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 14 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA

- a) L'osservanza delle leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai per gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, l'invalidità e l'osservanza integrale delle norme sui contratti collettivi di lavoro.
- b) Il Capitolato e le disposizioni di cui sopra si intendono qui richiamati e di essi l'Appaltatore si dichiara in piena conoscenza.
- c) L'Appaltatore dovrà inoltre e comunque osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi, decreti, regolamenti, norme, ecc., vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori dalle Autorità governative, regionali, provinciali e comunali, nonché dall'Ispettorato del Lavoro, dall'Istituto Nazionale per la prevenzione degli Infortuni, dagli Enti Previdenziali e simili.
- d) Degli oneri conseguenti all'osservanza di tutte le presenti disposizioni si è tenuto conto nella formulazione del ribasso percentuale assunto applicato sui prezzi.
- e) Le spese di esecuzione presso Laboratori Sperimentali legalmente riconosciuti di tutte le prove che saranno ordinate dal personale preposto dell'Ente Appaltante, a suo insindacabile giudizio, sia sui materiali da impiegarsi, che su quelli impiegati;
- f) Le spese di pesature, presso pesce pubbliche, dei materiali valutati a peso sui quali il personale dell'Ente Appaltante, a suo insindacabile giudizio, riterrà di procedere a controlli casuali,
- g) La Ditta fornitrice è tenuta a sostituire nel minor tempo possibile, a propria cura e spese, tutto il materiale che, a giudizio insindacabile dell'Ente Appaltante, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni richieste. Nel caso che la Ditta non intervenga con l'urgenza richiesta, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di provvedere con un'altra Ditta, addebitando le relative spese alla Ditta aggiudicataria.

ART. 15 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 16 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE.

Ogni controversia inerente e conseguente all'interpretazione ed applicazione del presente Capitolato sarà demandata all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il foro competente è quello di Termini Imerese (PA)

ART. 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Il contratto sarà risolto in caso di grave e ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, sarà risolto di diritto nei seguenti casi:

- mancata assunzione della fornitura nella data stabilita, previa costituzione in mora;
- sospensione, anche parziale, della fornitura per un periodo superiore a 20 giorni naturali consecutivi;
- quando si trovi in stato di insolvenza;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;
- abituale deficienza o negligenza nella fornitura, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate o contestate compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso.

ART. 18 – DICHIARAZIONE DI DECADENZA.

La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposito provvedimento. Eventuali danni o spese derivanti al Comune per colpa della ditta, sono a carico di quest'ultima. La cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria dichiarata decaduta viene incamerata dal Comune.

Il Responsabile del Servizio Manutenzione
Geom. Giovanni Salerno

